



## Determina del Direttore Generale

n. 69 /2020 del registro delle Determine

**OGGETTO:** Accordo di cooperazione, ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l'Agenda regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET Puglia e il Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia.

L'anno 2020, il giorno 5 del mese di marzo, in Bari, nella sede dell'Agenda, in via Gentile, n. 52, l'ing. Raffaele Sannicandro, Direttore Generale dell' ASSET:

**VISTA** la L.R. 2 Novembre 2017, n. 41, "Legge di riordino dell'Agenda regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenda regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenda regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET;

**VISTO** il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;

**VISTA** la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l'ASSET, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia;

**VISTA** la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.115 del 07/10/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenda regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET;

**VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2, rubricato: "*Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo*";

**VISTO** l'art. 17, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 rubricato: "*Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale*";

**VISTO** l'articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "*a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali*";





**VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale *"per l'espletamento dell'attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;

**VISTO** l'articolo 10, comma 4, del suddetto Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, che dispone che i Commissari di Governo per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativa connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori ivi inclusi servizi e forniture, possono avvalersi, tra l'altro, degli uffici regionali;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., ed oggi Direttore Generale, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*, e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *"Codice dei Contratti Pubblici"*, e ss.mm.ii.;

## PREMESSO CHE

la L.R. n. 41/2017 della Regione Puglia, nell'istituire l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, le ha affidato funzioni tecnico-operative a supporto della Regione e di altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione di politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;

l'art. 2, comma 5, della medesima L.R. n. 41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all'Agenzia - rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;

l'art. 15 della L. n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, all'art. 5, rubricato *"Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico"*, stabilisce, che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

l'art. 26, del D. Lgs. n. 50/2016, rubricato *"Verifica preventiva della progettazione"*, al comma 6, prevede che l'attività di verifica preventiva della progettazione



- per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
- per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e finò alla soglia di cui all'art. 35, può essere effettuata dalla stazione appaltante, nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità
- per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino ad un milione di euro, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni, può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

### CONSIDERATO CHE

per portare a termine le attività delegate al Commissario di Governo è necessario anche effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione, nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;

la "straordinaria" natura giuridica del Commissario di Governo, che non dispone di personale dipendente e che quindi non può essere accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e non dispone di un sistema interno di controllo di qualità al fine di effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione, nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari, quali, a titolo di esempio, le attività di ispezione durante l'esecuzione delle opere;

**VERIFICATA** la disponibilità dell'ASSET a stipulare apposito accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per il supporto tecnico delle attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;

**RITENUTO** di dover riconoscere all'Agenzia regionale ASSET solo il rimborso delle spese sostenute, calcolate con le modalità e nella misura previste dalle procedure del sistema di gestione ASSET;

### DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'ASSET;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ritenuto di dover provvedere in merito;

### DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;





- di approvare l'allegato "S C H E M A di ACCORDO DI COOPERAZIONE, EX ART 15 LEGGE 241/1990 finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia", per la regolamentazione dei rapporti tra il Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Puglia (codice fiscale 93394550722), e l'Agenzia regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, denominata "ASSET" (codice fiscale 93485840727);
- di disporre la sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto, che avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a partire dalla sottoscrizione, salvo proroga;
- di delegare l'ing. arch. Vito Antonio Lomoro, nella sua qualità di Direttore dell'Area Tecnica "CAB - Organismo di valutazione della conformità" dell'Agenzia ASSET, alla sottoscrizione e alla gestione del suddetto Accordo di cooperazione;
- di stabilire che il rimborso delle spese sostenute da ASSET avverrà su esplicita richiesta dell'Agenzia, previa rendicontazione delle spese e delle attività svolte, e troverà copertura economica tra le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, imputando le spese ai rispettivi quadri economici per i quali l'attività è stata resa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo schema di Accordo in allegato, sul sito web istituzionale dell'ASSET, nella sezione "Albo pretorio" e nella sezione "Amministrazione trasparente";
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.



IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Raffaele Sannicandro -

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.S.S.E.T. nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> dal 5/3/2020 al 20/3/2020.

Il Responsabile dell'Albo Online

*Figaro*

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.S.S.E.T. dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*



AGENZIA REGIONALE STRATEGIA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO



**REGIONE  
PUGLIA**

ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE N. 69  
DEL 5/3/2017 COMPOSTO DA N. 6  
FACCIADE.

## S C H E M A di

### ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

**finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia**

TRA

Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Puglia, di seguito denominata "CDG", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93394550722), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nato a Bari il 22/09/1958, nella sua qualità di Soggetto Attuatore al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi;

E

Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. arch. Vito Antonio Lomoro, nato a Bari il 26/01/1975, nella sua qualità di Direttore dell'Area Tecnica CAB - Organismo di valutazione della conformità;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direttiva 24/2014/UE regola gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici che non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sottolineando che *"il solo fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse autorità pubbliche non esclude di per sé l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche"*;



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

**REGIONE  
PUGLIA**

- l'art. 5 comma 6 del DLGS 8 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) stabilisce, a recepimento della predetta direttiva, che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- il CDG, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e dall'art. 17 della Legge 26 febbraio 2010 n. 26, è Commissario di Governo delegato per il sollecito espletamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia;
- l'art. 10 comma 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 dispone che il CDG per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi di altre strutture pubbliche compresi gli uffici regionali;
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2 comma 5 della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all'agenzia - rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;

Tutto quanto premesso:





**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*



**REGIONE  
PUGLIA**

- i soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente accordo; entrambe le Amministrazioni (Commissario di Governo e ASSET) hanno, nella funzione istituzionale, l'obiettivo di affrontare il tema del rischio idrogeologico e individuare le modalità per effettuare interventi di mitigazione del dissesto nella regione Puglia;
- in data 25 novembre 2010 veniva sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio;
- la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'art. 26 comma 6 dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016, nr. 50 (codice dei contratti pubblici) stabilisce che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità e che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino ad un milione di euro redatto da progettisti interni può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- Il CDG non è accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e non dispone di un sistema interno di controllo di qualità al fine di effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari quali a titolo di esempio le attività di ispezione durante l'esecuzione delle opere;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente accordo, l'interesse pubblico di cui all'art. 5 comma 6 lett. b) del DLGS 8 aprile 2016 n. 50, effettivamente comune tra CDG e ASSET e che regge l'attuazione della cooperazione pubblica di cui all'art. 5, comma 6, lett. a), del DLGS 8 aprile

**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**REGIONE  
PUGLIA**

2016, n. 50, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti citati, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia;

- si precisa inoltre che le due amministrazioni pubbliche partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento della attività interessate dalla cooperazione. In particolare sia il CDG che l'ASSET non offrono beni e servizi sul mercato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 5 comma 6 del DLGS 8 aprile 2016 n. 50, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, nella fattispecie costituiti dall'affrontare i georischi ed effettuare interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Puglia.

**Art. 2 Compiti e responsabilità**

Con il presente accordo il CDG ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche comprese nei documenti citati in premessa e l'ASSET ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente i predetti processi per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

**Art. 3 Responsabili delle attività**

Il Responsabile dell'attività, per il CDG, sarà l'Ing. Raffaele Sannicandro - Soggetto attuatore, mentre per l'ASSET sarà l'Ing. Arch. Vito Antonio Lomoro, Direttore dell'Area tecnica CAB- Organismo di valutazione della conformità.

**Art. 4 Movimenti finanziari**



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia*  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*



**REGIONE  
PUGLIA**

I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il presente accordo di cooperazione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo.

Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante del presente accordo, anche se non materialmente ad esso allegate.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare il CDG di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

#### **Art. 5 Impegni**

L'ASSET, per ogni specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico da parte del CDG nel periodo di validità del presente accordo di cooperazione, si impegna a trasmettere una "nota informativa" con richiesta di tutte le informazioni necessarie a poter pianificare l'attività, programmare i tempi di effettuazione e stimare le spese da ristorare ed un "disciplinare attuativo" che conterrà le specifiche condizioni integrative di quelle previste nel presente accordo di collaborazione tra cui i diritti del richiedente l'attività e i doveri del soggetto che effettua l'attività.

#### **Art. 6 Controversie**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si impegnano a concordare una soluzione amministrativa condivisa entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, sarà vincolante il parere dell'Avvocatura Regionale.

#### **Art. 7 Durata**

La durata della presente convenzione è di 36 (trentasei) mesi, salvo proroga.

#### **Art. 8 Trattamento dei dati**

Le parti si impegnano a rispettare il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il presente Accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritto contestualmente dai Legali Rappresentanti, o loro delegati, dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del





**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Territorio e del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente accordo è sottoscritto con firma digitale.

Il Soggetto attuatore del CDG

Il Direttore dell'Area Tecnica CAB dell'ASSET  
Su delega del Rappresentante legale dell'ASSET

(ing. Raffaele Sannicandro)

(ing. arch. Vito Antonio Lomoro)

